

N. R.G. 34924/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34924/2010 promossa da:

_____) (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIA SCARLATTI, 7 20124 MILANO presso il difensore
avv. BIANCHI MARTINO

ATTRICE

contro

_____ C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
CARBONETTI FRANCESCO, dell'avv. CARBONETTI FABRIZIO (CRBFRZ69H23H501A) e
dell'avv. TOMANELLI ELENA (TMNLNE76H63Z404V), elettivamente domiciliato in VIA
PANZACCHI, 6 20123 MILANO presso il difensore avv. CARBONETTI FRANCESCO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER L'ATTRICE

Piaccia all'On. Tribunale adito così giudicare :

Nel merito

- 1) In via principale accertare e dichiarare che il contratto MvWay del 16.06.2000 intestato alla Sig.ra _____ e stipulato tra la medesima e _____ è nullo per mancata sottoscrizione e consegna del contratto quadro ex art. 23 TUF;
- 2) Sempre in via principale accertare e dichiarare che il contratto MyWay del 16.06.2000 intestato alla Sig.ra _____ e stipulato tra la medesima e _____ è nullo per mancata comunicazione del diritto di recesso entro sette giorni ex art. 30, comma 7° TUF;
- 3) In via subordinata accertare e dichiarare che il contratto MyWay del 16.06.2000 intestato alla Sig.ra _____ e stipulato tra la medesima e _____ è nullo secondo il combinato disposto degli artt. 1418, 1322, comma 2° e 1343 c.c. per causa illecita (contrarietà all'ordine pubblico), per difetto di causa e difetto di interesse meritevole di tutela, nonché per contrarietà a norme imperative;
- 4) Sempre in via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle seguenti clausole abusive del contratto MyWay : art. 5 (presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento) della sez. I; artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della sez. II. e, in particolare, accertare e dichiarare la nullità della

pagina 1 di 10

Firmato Da: CAMUTO LUIGI Emesso Da: POSTECON CA2 Serial#: c1e85 - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECON CA2 Serial#: c2e89



clausola vessatoria, contenuta all'art. 8, sez. II (oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte sua) in quanto non sottoscritta specificatamente ex art. 1341 c.c., né approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale ex art. 34 D. Lgs 206/2005, già art. 1469 ter c.c., e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve l'odierna attrice alla banca per l'ipotesi di recesso unilaterale;

5) **In via subordinata** alla domanda di nullità, accertare e dichiarare che il consenso espresso dall'odierna attrice alla stipula del contratto MyWay del 16.06.2000 fu dato sia per errore essenziale conosciuto dalla banca, sia per dolo determinante della banca medesima e, per l'effetto, **annullare il contratto medesimo ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.;**

6) **Sempre in via subordinata** alla domanda di nullità, accertare e dichiarare che il contratto MyWay del 16.06.2000 è stato stipulato in conflitto di interessi - conflitto né preventivamente comunicato, né espressamente approvato - e, per l'effetto, **annullare il medesimo contratto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.;**

7) **In via di ulteriore subordine** accertare che la banca ha proposto il contratto MyWay ed eseguito il medesimo in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede previsti in via generale dal c.c. (artt. 1175, 1176, 1375) e nello specifico dal D. Lgs 206/2005 (già L. 281/1998 e artt. 1459bis e segg. c.c.), dal TUF (artt. 21, 23, 30), e dal RC 11522/98 (artt. da 26 a 30) e, per l'effetto, **dichiarare risolto il contratto medesimo ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. per grave inadempimento o condannare la banca al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. quantificato nelle rate pagate e nel costo di estinzione anticipata del contratto;**

8) **In tutti i casi, condannare** _____ a corrispondere alla Sig.ra _____ e somme versate da quest'ultima, pari ad euro 7.669,53 a gennaio 2003, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre il maggior danno ex art.1224, comma 2° c.c. e oltre il costo di estinzione anticipata del contratto in caso di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. **Con vittoria di spese e compenso professionale comprensivo di CP4% ed IVA 22%.**

In via istruttoria

Si producono i documenti di cui in narrativa :

- 1) Contratto MyWay n. 64311 del 16.06.2000
- 2) Comunicazione stato rate pagate del contratto MyWay n. 64311
- 3) Provvedimento Autorità Garante Concorrenza e Mercato del 6.03.2003
- 4) Provvedimento Autorità Garante Concorrenza e Mercato del 14.10.2003
- 5) Decreto Ministero Economia e Finanze del 30.05.2005
- 6) Lettera avv. Bianchi del 17.12.2009
- 7) Sentenza Tribunale di Milano 13940/2998
- 8) Sentenza Corte d'Appello di Lecce 129/2009
- 9) Sentenza Corte d'Appello di Firenze del 5.01.2010

Si chiede ex art. 210 c.p.c. che il Sig. Giudice voglia ordinare alla banca di esibire in giudizio tutta la documentazione contrattuale afferente il contratto MyWay, nonché tutti gli estratti conto del c/c su cui sono transitate le rate dalla stipula dei contratti.

Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova precedenti

dalla locuzione "vero che" :

1. "In data 16.06.2000 il Sig. _____, in qualità di promotore finanziario della Banca del Salento S.p.a., si recava a Manduria (TA), via _____ e in tale circostanza di tempo e luogo proponeva alla Sig.ra _____ sottoscrizione della proposta di adesione al piano MyWay che si rammostra";

2. "il piano MyWay veniva illustrato alla Sig.ra _____ verbalmente come piano previdenziale così come all'epoca pubblicizzato".

3. "alla Sig.ra _____ veniva esibita per la sottoscrizione del piano MyWay che si rammostra solo la pag. n. 9".

Si indicano a testimoni il Sig. _____ e la Sig.ra _____



PER LA CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale, respingere tutte le richieste attoree in quanto prescritte, infondate, sia in fatto che in diritto e non provate; in via istruttoria ammettere le prove documentali depositate dalla Banca e respingere le avverse richieste istruttorie. Con condanna della controparte alle spese di lite.

Motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ed esponeva di essere persona priva di esperienza e di conoscenze in ambito finanziario e di aver sottoscritto, in data 16.6.2000, il piano finanziario denominato *My Way* n 64311 presso l'abitazione della sorella dell'attrice in Manduria (Taranto), via , con il promotore finanziario della . (ora) che le aveva presentato il piano come uno strumento previdenziale, ossia come un piano di accumulo di capitale a basso rischio.

In realtà il piano finanziario *My Way* era un servizio finanziario strutturato, composto da:

- 1) un servizio di investimento per l'acquisto di obbligazioni *European Investment Bank* per € 93.000,00 e per la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento denominato Spazio Finanza Concentrato per complessivi € 17.195,906, attraverso
- 2) un servizio accessorio di finanziamento occulto per l'acquisto dei suddetti strumenti finanziari, di € 38.116,84 rimborsabile in 30 anni al tasso del 6,13% con 357 rate mensili di € 232,41 ciascuna per un totale di € 82.970,37, assistito da
- 3) un contratto di conto corrente
- 4) un contratto di assicurazione
- 5) un contratto di pegno degli strumenti finanziari a favore della banca.

L'attrice lamentava anche che, per i titoli obbligazionari, il piano non indicava il soggetto emittente le obbligazioni, nè la loro natura *zero coupon* e che, per le quote del fondo comune di investimento mobiliare, il piano non indicava nè che il fondo era prevalentemente azionario (72%), parzialmente obbligazionario (8%) e liquido (20%), nè che si trattava di un fondo di accumulazione e non di distribuzione dei proventi. Inoltre sosteneva che il prospetto informativo non le era stato consegnato, che la clausola di presa visione è nulla, ex art. 1469 bis comma 3 n 10 cod. civ., e che comunque il prospetto non assolve agli obblighi di legge, in quanto una parte è redatta in lingua inglese e quella in lingua italiana è un mero estratto delle condizioni contrattuali.



Assumeva anche che il contratto era stato sottoscritto soltanto nell'ultima pagina con la conseguenza che non vi è prova che le pagine del contratto da n 1 a n 8 siano state visionate dall'attrice, che la scheda finanziaria da cui risulta un profilo di rischio "alto" è stata compilata dalla banca e non è stata specificamente sottoscritta, come la clausola relativa al conflitto di interessi, che non è stata comunicata preventivamente.

Contestava, inoltre, che nel piano My Way era stata omessa l'indicazione della facoltà di recesso dell'investitrice di cui all'art. 30 TUF.

Esponesse di aver scoperto solo dopo due anni, constatato che non aveva maturato alcun guadagno, che il piano aveva caratteristiche che la obbligavano a versamenti periodici per trent'anni o con la certezza di non guadagnare nulla o con la forte probabilità di perdere tutto o parte di quanto versato e di aver comunicato alla convenuta, in data 17.12.2009, la volontà di recedere dal piano finanziario, quindi di aver chiesto la restituzione delle 33 rate pagate pari a € 7.669,53 oltre interessi, senza avere riscontro.

L'attrice concludeva chiedendo di dichiarare la nullità del contratto *My Way*:

in via principale

- ex art. 23 TUF, per la mancata sottoscrizione del contratto quadro, che era inserito nel contratto *My Way* (sezione III pag. 4 e ss) ma non specificamente sottoscritto, nè era stato consegnato all'investitrice;
- ex art. 30 TUF, per l'omessa indicazione della facoltà di recesso dell'attrice, che era dovuta in quanto il piano era stato negoziato fuori sede;

in via subordinata

- ex artt. 1418, 1343 e 1322 II comma cod. civ., per causa illecita e specificamente per contrarietà all'ordine pubblico, nonché per difetto di causa e per difetto di interesse meritevole di tutela, e per contrarietà a norme imperative e segnatamente gli artt. 2 e 39 del codice del consumo, art. 21 TUF e 26/29 regolamento Consob 11522/98;
- delle seguenti clausole abusive dei contratti: art. 5 (presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento), artt. 3,4,5,6,7,9 della sez II e 8 della sezione II (oneri in caso di estinzione anticipata) ex art. 1341 cod. civ. e art. 1469 bis comma 3 n 10 cod. civ., in quanto clausole vessatorie non specificamente sottoscritte, nè approvate a seguito di trattativa individuale dal consumatore, e di conseguenza dichiarare che l'attrice nulla deve alla convenuta per l'ipotesi di recesso unilaterale;

in via subordinata

- di annullare i contratti ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 cod. civ. per errore essenziale conosciuto dalla banca e per dolo determinante della convenuta;
- di annullare i contratti per conflitto di interessi ex art. 1394 e 1395 cod. civ.;

in ulteriore subordine



- dichiarare la risoluzione dei contratti ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. per inadempimento grave per la violazione degli artt. 1175, 1176, 1375 cod. civ., del codice del consumo, del TUF e del regolamento Consob o condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art 1218 cod. civ., quantificato nelle rate pagate e nel costo di estinzione anticipata dei contratti;

in tutti i casi

- condannare la convenuta a corrispondere all'attrice le somme versate pari a € 7.669,53 a gennaio 2003, oltre interessi e rivalutazione ed il maggior danno ex art. 1224 II comma cod. civ., oltre il costo di estinzione anticipata dei contratti quale risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ..

La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione risarcitoria conseguente alla responsabilità precontrattuale della Banca e dell'azione di annullamento per vizio del consenso e conflitto di interessi, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data dell'operazione (16.6.2000) o comunque dalla scoperta delle effettive caratteristiche del piano e del danno avvenuta dopo due anni (2002) alla notifica dell'atto di citazione (7 maggio 2010).

La convenuta assumeva di aver assolto agli obblighi informativi, come risulta dalle dichiarazioni di ricezione/presa visione contenute nei contratti, dalla ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e degli allegati ai piani finanziari, e rilevava che l'attrice aveva dichiarato alla Banca di avere esperienza finanziaria "alta" ed una propensione al rischio "alta".

Sosteneva la sottoscrizione dei contratti in tutte le loro parti la validità dei piani finanziari, che si compongono delle principali operazioni di erogazione del finanziamento, di negoziazione (acquisto delle obbligazioni) e collocamento (sottoscrizione di quote del fondo), aventi una causa lecita tanto da essere tipizzata dal legislatore nel prevedere che gli intermediari finanziari possano concedere finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento (art. I VI comma TUF). L'inapplicabilità dell'art. 30 VI comma TUF alle operazioni di erogazione del finanziamento e di negoziazione (acquisto delle obbligazioni) e la presenza della clausola dello *ius poenitendi* nella parte del piano relativa al collocamento (sottoscrizione di quote del fondo).

La convenuta contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie.

La causa proseguiva con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., l'esame del teste di parte attrice quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 13.3.2014 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La prima domanda di nullità proposta in via principale dall'attrice ex art. 23 TUF, deve essere respinta, in quanto infondata.

Deve, infatti, rilevarsi che il requisito della forma scritta del contratto quadro previsto a pena di nullità dall'art. 23 TUF, è osservato dalla sottoscrizione dell'attrice apposta sulla pagina n 9 del contratto My Way (prodotto sub doc. n 1 fasc. attrice), che alla sezione III riporta le "norme che regolano i servizi di negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di custodia". Infatti, nel caso in cui un contratto si componga di più pagine, la sottoscrizione apposta sull'ultima pagina, si riferisce all'intero contratto e non al solo foglio che la contiene, ed il contratto deve ritenersi valido ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti. (Cfr Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 4886 del 01/03/2007*). Nel caso in esame deve, oltretutto, rilevarsi che in calce a ciascun foglio del contratto, vi è l'indicazione del numero della pagina con la specificazione "di complessive pagine 9 oltre allegati" ed a pagina 9 vi è l'elenco degli allegati, sicchè il sottoscrittore era messo nelle condizioni di conoscere esattamente che il contratto era composto da 9 pagine oltre allegati, quindi di verificarne la presenza al momento della sottoscrizione.

Inoltre, l'avvenuta consegna all'attrice di copia del contratto e del documento sui rischi generali di investimento in strumenti finanziari, risulta dalle dichiarazioni di cui all'art. 5 a pag. 9 del contratto "io sottoscritto attesto di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e tutti gli altri allegati di seguito elencati....", nonchè dalle attestazioni di ricezione e prescrizione di singoli allegati (quali gli allegati 1, 2, e 5) a pagina 2 del predetto contratto.

Le suddette clausole sono valide ed efficaci giacchè costituiscono dichiarazioni di scienza che non necessitano di specifica sottoscrizione, non essendo clausole vessatorie ex art. 1341 cod. civ., nè ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), in quanto non determinando uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti.

Decorre altresì rilevare che l'art. 23 TUF richiede il requisito della forma scritta *ad substantiam* del contratto quadro, ma non anche quello della consegna del contratto, la cui eventuale omissione non ne comporterebbe quindi la nullità.

La domanda di nullità ex art. 23 TUF deve quindi essere respinta.

Deve, invece, essere accolta la domanda di nullità dei contratti stabilita dall'art. 30 comma 7 del TUF per la mancata indicazione della facoltà di recesso, quando il contratto venga sottoscritto fuori dai locali commerciali della banca.



Appare opportuno esaminare preliminarmente la natura del contratto My Way, che è un prodotto finanziario frutto del collegamento negoziale di più contratti, quali un finanziamento di € 38.116,84 rimborsabile in 30 anni al tasso del 6,13% con 357 rate mensili di € 232,41 ciascuna per un totale di € 82.970,37, che è destinato all'acquisto di obbligazioni *European Investment Bank* per € 93.000,00 e per la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento denominato Spazio Finanza Concentrato per complessivi € 17.195,906, assistito da una polizza assicurativa che copre il rimborso del capitale finanziato e da un contratto di pegno degli strumenti finanziari a favore della banca.

Il contratto MY Way consiste quindi in una operazione negoziale complessa, caratterizzata dal collegamento negoziale tra il finanziamento concesso dalla banca per l'acquisto dei titoli che rappresentano al contempo l'oggetto dell'investimento al quale contestualmente viene destinata la somma ricevuta a titolo di mutuo da restituirsi in un arco temporale di 30 anni tramite rate mensili comprensive di capitale ed interessi.

Il piano finanziario My Way, benché analiticamente scindibile nelle distinte operazioni suindicate, costituisce un contratto unico sotto il profilo genetico e funzionale, in quanto composto da varie operazioni legate l'una all'altra e fra loro coordinate per essere volte al conseguimento di un organico risultato economico.

Ciascuna delle suddette operazioni è prevista e voluta dalle parti in quanto sono previste e volute le altre, con la conseguenza che le vicende dell'una si ripercuotono sulle altre ed in particolare il recesso da una di esse produce effetto su tutte le altre, travolgendo il piano finanziario nel suo complesso.

Ciò premesso occorre esaminare la domanda di nullità stabilita dall'art. 30 comma 7 del D.Lgs. 58/98 per la mancata indicazione della facoltà di recesso quando il modulo contrattuale riferito all'investimento venga sottoscritto fuori dai locali commerciali della banca.

La sottoscrizione dei contratti presso l'abitazione della sorella dell'attrice è provata dalla testimonianza del promotore finanziario _____, il quale ha confermato di essersi recato, in data 16.6.2000, in Manduria (TA) _____ presso l'abitazione della sorella dell'attrice, ove proponeva alla _____ a sottoscrizione del contratto My Way.

Dall'esame del contratto My Way, risulta che il diritto di recesso non è menzionato ma parte convenuta assume che la comunicazione del diritto di recesso è inserita nel prospetto informativo che riguarda il servizio di collocamento dei fondi comuni di investimento, di cui all'allegato sub 5 del contratto, di cui riporta il passaggio (parte I paragrafo 4 "*se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, tramite promotore finanziario, il sottoscrittore ha a disposizione sette giorni di tempo per recedere dal contratto e chiedere la restituzione dell'importo versato*") senza tuttavia produrre il documento.



L'esistenza della clausola non è stata quindi provata dalla convenuta e comunque il suo inserimento nel prospetto informativo che riguarda il servizio di collocamento dei fondi comuni di investimento (di cui all'allegato sub 5 del contratto) non è idoneo a soddisfare il requisito di cui all'art. 30 TUF, giacché la norma richiede che l'informazione sulla facoltà di recesso sia contenuta nei "moduli o formulari", ossia nel documento nel quale è consacrato il testo contrattuale sottoscritto per adesione dal cliente, e non in una nota allegata.

Infatti, essendo il contratto My Way un piano finanziario costituito da più servizi tra loro collegati, come suesposto, l'indicazione della facoltà di recesso doveva essere riferita al piano nel suo complesso, non essendo ipotizzabile un recesso limitato al solo servizio di collocamento dei fondi comuni di investimento, con la conseguenza che l'informazione sulla facoltà di recesso doveva essere contenuta nel documento contrattuale riguardante l'intera operazione e non soltanto una parte di essa.

Inoltre, occorre considerare che le norme comunitarie e nazionali (in particolare dall'art. 11 della Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10.5.1993; dall'art. 19 comma 2 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21.4.2004 c.d. Mifid, nonché dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e art. 21 Tuf) impongono all'intermediario un dovere di chiarezza, quale corollario del dovere di informazione - avente lo scopo di colmare le "asimmetrie informative" tra risparmiatore ed intermediario -, e tale dovere non può ritenersi assolto dall'informativa sul diritto di recesso contenuta soltanto nel prospetto informativo del contratto di collocamento, stante la sua ambiguità, poichè lascia al cliente il dubbio se il diritto di recesso sia riferito solo all'investimento di quote del fondo, ovvero all'intera operazione (in un caso analogo Cass. sez. III civ. 3.4.2014 n 7776 "...anche ad ammettere che la MPS abbia fornito l'informazione sul diritto di recesso, essa l'ha fatto in modo non chiaro, e dunque la suddetta informazione è tamquam non esset").

Quanto all'applicabilità dell'art. 30 comma 6 e 7 Tuf ai contratti di investimento si richiama la nota sentenza Sez. U, n. 13905 del 03/06/2013 che, componendo il contrasto sorto in seno alla I sezione, ha affermato che "Il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela."



La conclusione cui è giunta la Suprema Corte si fonda su un'interpretazione finalistica e comunitariamente orientata dell'art. 30 Tuf, che è fatta propria dal giudice in quanto pienamente condivisibile e che è stata ripresa, più di recente, dalla Cassazione III sezione civile nella sentenza n 7776 del 3.4.2014, di cui si richiamano le argomentazioni, anche a confutazione delle osservazioni sollevate dalla difesa della convenuta nella comparsa conclusionale.

In particolare, con riferimento al D.L. n 69 del 2013 art. 56 *quater* (che ha inserito all'art. 30 comma 6, dopo il secondo periodo, il seguente "*Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo ed al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 lett. c), c)bis e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1 settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 lett. a)*") non può essere condivisa la lettura sostenuta dalla convenuta secondo cui detta norma sarebbe una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 30 comma 6 Tuf., emanata dal legislatore, anche a seguito della citata sentenza Cass. SU n 13905/2013, per dare certezza con una lettura interpretativa della norma, aderente alla originaria volontà del legislatore.

Sul punto è esauriente la motivazione sviluppata dalla Suprema Corte nella sentenza n 7776/2014, che si richiama e che si fonda sull'interpretazione logica, su quella finalistica e su quella costituzionalmente orientata della norma, giungendo ad escludere la natura interpretativa dell'art. 56 *quater* D.L. n 69 del 2013. ed enunciando il principio di diritto che segue: "*Il D.L. n 69 del 2013 art. 56 quater il quale – novellando il D.Lgs 24.2.1998 n 58 art 30 comma 6 – ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede spetti anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio stipulate dopo il 1 settembre 2013 non è norma di interpretazione autentica, e non ha avuto l'effetto di sanare l'eventuale nullità dei suddetti contratti, se presi dell'avviso al risparmiatore dell'esistenza del diritto di recesso e stipulati prima del 1 settembre 2013*".

La domanda di nullità del contratto My Way deve quindi essere accolta, con l'effetto che la banca convenuta è obbligata a restituire alla cliente gli importi dalla medesima versati a titolo di rimborso delle rate di finanziamento, pari a € 7.669,53 a gennaio 2003, oltre agli interessi legali dalla data predetta al saldo.

Non è dovuto il risarcimento del maggior danno, in assenza di prova.

L'accoglimento della domanda di nullità ex art 30 TUF proposta in via principale, esonera dall'esame delle altre domande proposte dall'attrice in via subordinata.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la nullità del contratto My Way del 16.6.2000 e condanna la convenuta a restituire ad la somma di € 7.669,53, oltre agli interessi legali dal gennaio 2003 al saldo;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
- 3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 3800,00 per compenso, euro 178,00 per spese, oltre 15% spese gen., CPA ed IVA se dovuta.

Milano, 4 giugno 2014

Il Giudice
dott. Antonella Cozzi

